



Egregio Signor
Albino Dellaidotti
Sindaco del Comune di S.Lorenzo Dorsino

Presento le allegate proposte di modifica (emendamenti) al testo di Statuto previsto all'O.d.G. del Consiglio di data 3 novembre.

S.Lorenzo 1 novembre 2015.

Valter Berghi

Emendamenti alla proposta di Statuto Comunale.

Art 2 punto 8 sostituzione ultimo periodo con:

“Garantisce alla popolazione operante nel territorio del comune il diritto a fruire delle risorse naturali presenti nel rispetto di criteri d’uso orientati dalla possibilità di riuso per le generazioni future.”

Art 2 punto 9 viene sostituito a partire da:
obiettivi di interesse generale.

“Riconosce l’importanza dei settori del turismo, dell’artigianato e del commercio quali attività primarie dell’economia del comune. Favorisce la ripresa dello sviluppo delle attività del settore agricolo al fine di creare nuove opportunità di reddito e contrastare il processo di abbandono del territorio.”

Art 3 punto 1 così sostituito:

“Il Comune promuove la partecipazione popolare al fine di consentire ai cittadini di concorrere alla formazione delle scelte ritenute importanti per il futuro della Comunità.”

Al punto 2 viene cancellato il termine “turistiche”

Art 10 punto 2 continua dopo Statuto.

“Elegge il Presidente del Consiglio cui spetta dirigere i lavori dell’organo presieduto valorizzandone coordinamento ed autonomia rispetto agli altri organi del comune e favorendo la sua natura di sede naturale di approfondimento e confronto sulle tematiche d’interesse della collettività. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio è assunta nell’ordine dal vice sindaco, dall’assessore più anziano di età avente diritto al voto, dal consigliere più anziano di età.”

Art 19 il punto 5 viene soppresso.

Art 26 il punto 2 viene così sostituito:

“All’inizio di ogni mandato il Consiglio comunale provvede alla nomina del difensore civico avvalendosi di norma della figura a questo fine nominata dalla P.A.T..

Qualora sussistano le ragioni di impedimento previste al successivo art 27 il Consiglio comunale potrà provvedere con autonoma scelta nel rispetto dei vincoli stabiliti nella legislazione vigente.”

Art 28 il punto 1 viene integrato con la premessa:

“Quando intervengano le condizioni di impedimento previste all’art 27”

Il punto 5 viene soppresso.

Art 45 il punto 2 viene così sostituito:

“Il termine entro cui ciascun procedimento deve concludersi sarà definito nel contesto della normale attività di programmazione del lavoro degli uffici e dovrà essere ispirato da criteri di tempestività e rispetto delle naturali esigenze di cittadini e imprese compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente. Esso non potrà comunque superare i 90 giorni salvo impedimento motivato e preventivamente comunicato alle parti interessate.”

Art 49 il punto 1 viene così modificato dopo il termine:
documento,

“ definito per programmi di intervento, corredati dei relativi piani di finanziamento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.”